

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
CONTRATTO DI LUNGA DURATA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA PROVENIENTE DA FONTE RINNOVABILE, CD. POWER PURCHASE AGREEMENT**

CIG B81CF483C7

QUESITI n. 8

D48) Con riferimento all'art. 6.3, lett. d) del Disciplinare di gara, ai sensi del quale "costituiscono requisiti di capacità tecnico professionale: [...] la disponibilità (intesa come proprietà, comproprietà o accordo commerciale di altro tipo) di almeno 2 MW di impianti da fonte rinnovabile", si chiede cortesemente di confermare che il requisito in questione possa essere soddisfatto mediante contratto di avalimento, con il quale l'impresa ausiliaria si impegna a prestare alla concorrente ausiliata la disponibilità di impianti da fonte rinnovabile per almeno 2 MW di proprietà di un soggetto terzo con cui l'impresa ausiliaria abbia in essere un accordo commerciale".

R48) Si conferma e si rimanda all'art. 7 del Disciplinare di gara per le modalità di dichiarazione e la documentazione da produrre, in caso di ricorso all'istituto.

D49) Con riferimento all'art. 11 del capitolato, si chiede la possibilità di emettere le fatture su base mensile entro 30 giorni dal termine del periodo di riferimento al fine di evitare meccanismi di fatturazione in acconto e conguaglio in caso di ritardata trasmissione delle misure da parte del distributore.

R49) Le eventuali modifiche relative alle modalità di fatturazione potranno essere definite in sede di esecuzione del contratto.

D50) L'art. 6.3 del Disciplinare di Gara prevede che per la partecipazione alla Gara, è necessaria la "disponibilità (intesa come proprietà, comproprietà o accordo commerciale di altro tipo) di almeno 2 MW di impianti da fonte rinnovabile" e viene previsto che "La comprova del requisito è fornita mediante originale firmato digitalmente da parte del/i sottoscrittore/i, o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, del contratto da cui si desuma esplicitamente la proprietà, la comproprietà o l'accordo commerciale di uno o più impianti da fonte rinnovabile." A tal proposito, si richiede se, ai fini della partecipazione alla gara, sia sufficiente  autodichiarazione del concorrente, ferma restando la disponibilità a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, la relativa documentazione. Si evidenzia, infatti, che gli eventuali accordi commerciali possono essere riservati in quanto contengono dati sensibili (prezzi, ecc.) che coinvolgono terze parti.

R50) Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, la documentazione a comprova del possesso del requisito è la seguente:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;*
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.*

Non è possibile presentare un'autocertificazione.

Eventuali dati sensibili oggetto di accordi riservati potranno essere oscurati, fermo restando che gli elementi essenziali di contratti stipulati con Pubbliche Amministrazioni sono sottoposti agli obblighi di pubblicità e trasparenza disposti dal D.Lgs. 36/2023 e che, in ogni caso, gli elementi riservati oggetto di possibili NDA non rientrano nella valutazione degli elementi necessari a dimostrazione del possesso del requisito.

D51) Al punto 12.1 parte C) del Disciplinare di gara è riportato: "L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.". Tale vincolo supererebbe il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza per la presentazione delle offerte (31/10/2025) e  io delle forniture ai POD (01/01/2026). La data limite per effettuare le richieste di acquisizione tramite switch è il 10/12/2025. Si richiedono delucidazioni su tali tempistiche.

R51) Il contratto d'appalto, secondo l'art. 3.1 del Disciplinare di gara, avrà avvio il 01/01/2026.

Tuttavia, considerato che le tempistiche di valutazione delle offerte, aggiudicazione e stand-still, potrebbero protrarsi oltre la data indicata e che molti fattori non dipendono dalla discrezionalità della Stazione Appaltante, cautelativamente è stata richiesta una validità dell'offerta di 180 giorni.

D52) All. B_Disciplinare di gara_CIG B81CF483C7, art. 28 "Trattamento dati": con riferimento alla clausola dedicata al trattamento dei dati personali, si segnalano le seguenti osservazioni:

- la clausola qualifica entrambe le Parti come "autonomi Titolari del trattamento", ma prevede anche la possibilità di nomina di una Parte come "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Tale formulazione appare contraddittoria, poiché una Parte non può essere contemporaneamente Titolare autonomo e Responsabile per le stesse attività di trattamento;
- non risultano chiaramente distinte le finalità e le tipologie di dati trattati da ciascuna Parte, elemento necessario per definire con precisione i rispettivi ruoli ai sensi del GDPR;

- si rileva inoltre che la clausola prevede la nomina del Responsabile “all’avvio dei servizi”, mentre ai sensi dell’art. 28 del GDPR la nomina dovrebbe avvenire prima dell’avvio dei trattamenti.

Si propone pertanto di conciliare tali aspetti della clausola. Confidando di fare cosa gradita, vi inviamo di seguito una proposta riformulata **(modifiche in grassetto)**:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 (“**GDPR**”), le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.

Le Parti, in qualità di **autonomi Titolari del trattamento per i dati personali raccolti e trattati nell’ambito delle rispettive attività**, si impegnano a rispettare il principio di liceità del trattamento. **Qualora, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, una Parte debba trattare dati personali per conto dell’altra, la nomina a “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR dovrà avvenire con apposito atto negoziale, prima dell’avvio dei trattamenti.**

R52) Si confermano le modifiche in grassetto.

D53) All._D_Capitolato_tecnico_CIG_B81CF483C7_1, art. 19 “Trattamento dati”: la clausola è sostanzialmente identica a quella contenuta nel Disciplinare di gara, con l’unica aggiunta del riferimento all’indirizzo e-mail del DPO del Politecnico di Milano. Si propongono pertanto le medesime osservazioni riportate al punto precedente. Vi è possibile accettare tali revisioni?

R53) Si accettano le revisioni.

D54) In ragione delle recenti revisioni, si prevede una proroga delle tempistiche?

R54) Non sono previste proroghe.

D55) Con riferimento al riscontro da voi fornito al chiarimento D19, in caso di recesso anticipato da parte della Stazione Appaltante, visto che le modalità previste dall’art.11 dell’allegato II.14 D.lgs. 36/2023 da voi citate si riferiscono ad appalti generici non applicabili al caso di specie, ritenete sia possibile applicare la formula di conguaglio dell’eventuale energia non ritirata rispetto al Profilo Baseload (illustrata nel Vademecum e nel webinar), trattandosi in effetti di energia non ritirata dalla Stazione Appaltante che ha esercitato il recesso (conteggiando dalla data del recesso fino alla data di scadenza del contratto (31/12/2023))?

R55) Si conferma l’applicazione della formula di conguaglio dell’eventuale energia non ritirata rispetto al Profilo Baseload.